

Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;

b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.

3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.

5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.

Art. 656

Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli

1. La percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali, di cui all'articolo 655, non può essere inferiore al 50 per cento; i posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie.

Art. 657

Alimentazione straordinaria del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare

1. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente codice, il Ministero della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento, esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea ai sensi dell'articolo 943, comma 2, nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui alla sezione IV del presente capo.

2. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare degli ufficiali di cui al comma 1, è applicata una detrazione d'anzianità di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e a parità di anzianità secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado.

Art. 658

Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari

1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.

Art. 659

Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali

1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 40° anno d'età, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali.

2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.



Art. 660

Immissioni in ruolo

1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata.
2. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.

Art. 661

Ripartizione in specialità degli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso per gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina militare e dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti tra le varie specialità.

SEZIONE III

UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 662

Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale

1. Il concorso di cui all'articolo 652, può essere bandito se il prevedibile numero dei sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulta inferiore a 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito frequentano il corso applicativo di cui all'articolo 722, comma 1, lettera b).

Art. 663

Alimentazione del ruolo speciale

1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono trattati con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:
 - a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età e non superato il quarantesimo;
 - b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che hanno compiuto il servizio di prima nomina e non hanno superato il trentaduesimo anno di età.
2. I vincitori di concorso sono:
 - a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti;
 - b) ammessi a frequentare un corso applicativo.

Art. 664

Alimentazione del ruolo tecnico-logistico

1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialità del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
 - a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;



b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso.

2. I vincitori del concorso sono:

a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso formativo.

Art. 665

Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi

1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 34° anno di età, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico.

2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

Art. 666

Immissioni in ruolo

1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale.

2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non può in ogni caso superare rispettivamente un dodicesimo e un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo.

3. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.

SEZIONE IV

CONCORSI RISERVATI AGLI UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO


Art. 667

Bandi di concorso

1. È facoltà del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti speciale.

2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che sono in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale in servizio permanente e che hanno compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.



Art. 668

Commissioni di concorso

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:
 - a) per l'Esercito italiano da:
 - 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a generale di brigata – presidente;
 - 2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello – membri;
 - 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto;
 - b) per la Marina militare da:
 - 1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio – presidente;
 - 2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata – membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;
 - 3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata – membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;
 - 4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto;
 - c) per l'Aeronautica militare da:
 - 1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea – presidente;
 - 2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello – membri;
 - 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto;
 - d) per l'Arma dei carabinieri:
 - 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale di grado non inferiore a generale di brigata – presidente;
 - 2) due ufficiali del ruolo normale di grado non inferiore a tenente colonnello – membri;
 - 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto.

Art. 669

Elementi di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 668 valutano:
 - a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;
 - b) ogni altro titolo, ricompensa e benemeranza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.
2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
 - a) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1;
 - b) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Coloro che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati non idonei.
4. Ogni componente della commissione giudicatrice dispone, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.
5. La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.



Art. 670

Nomina nel servizio permanente

1. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria sono compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie di porto, capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti speciale.
2. I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.
3. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita INPDAP e dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914.

Art. 671

Concorsi straordinari

1. Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire uno o più concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani piloti di complemento, con anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.
2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.
3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.
4. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui alla presente sezione. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma decennale.

CAPO III

UFFICIALI AUSILIARI


SEZIONE I

UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

Art. 672

Requisiti speciali

1. Gli ufficiali in ferma prefissata sono reclutati tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai predetti corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che:



- a) non hanno superato il 38° anno d'età;
 - b) non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
 - c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.
2. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che:
- a) non hanno superato il 32° anno d'età;
 - b) non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
 - c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.

Art. 673

Norme generali sui concorsi

1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
- a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale;
 - b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.
2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
- a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
 - b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni.

SEZIONE II UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 674

Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento

1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate.
2. Può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate.
3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
4. La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale.
5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:
- a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo;
 - b) le procedure da seguirsi;
 - c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.



Art. 675

Reclutamento in servizio di prima nomina

1. Il reclutamento degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in adempimento degli obblighi di leva, avviene esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio militare obbligatorio di cui all'articolo 1929, comma 2.
2. I criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle Forze armate, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, il quale deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psicoattitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.
3. I bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria è posta in visione presso le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.
4. Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.
5. La durata della ferma di leva per gli ufficiali di complemento di prima nomina è di 14 mesi.

SEZIONE III

UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

Art. 676

Reclutamento nell'Aeronautica militare

1. Gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:
 - a) non aver superato il ventitreesimo anno di età;
 - b) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari.

Art. 677

Reclutamento nelle altre Forze armate

1. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, nonché dell'Arma dei carabinieri, può avvenire con le modalità di cui all'articolo 676.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 678

Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari

1. L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
2. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 990.



3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652.
5. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
6. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito.
8. La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.
9. Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

CAPO IV MARESCIALLI E ISPETTORI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 679

Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori

1. Il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
 - a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
 - b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti o sovrintendenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.
2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.

Art. 680


Limiti di età

1. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori.

Art. 681

Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori

1. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 645, è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.



SEZIONE II
**MARESCIALLI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E
DELL'AERONAUTICA MILITARE**

Art. 682

Alimentazione dei ruoli dei marescialli

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è tratto dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e contraggono una ferma biennale.

2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.

3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.

4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

a) i giovani che:

1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare:

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

1) non hanno superato il 40° anno di età;

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;


3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):

1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.

6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.



SEZIONE III
ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 683


Alimentazione del ruolo degli ispettori

1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.
2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. I posti disponibili sono messi a concorso con la seguente ripartizione:
 - a) un terzo ai brigadieri capi;
 - b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;
 - c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a).
4. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.
5. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.
6. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al capo VI del presente titolo.

Art. 684

Ammissione al corso biennale

1. L'ammissione al corso previsto dall'articolo 683, comma 1, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
 - a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, nonché gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
 - 1) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e);
 - 2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguono nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
 - 3) non hanno superato il trentesimo anno di età;
 - 4) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
 - 5) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
 - 6) non sono stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
 - b) i cittadini italiani che:
 - 1) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;



2) non hanno superato il ventiseiesimo anno di età; per coloro che hanno già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di età è elevato a 28 anni;

3) non si trovano in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.

Art. 685

Ammissione al corso annuale

1. L'ammissione al corso, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 683, comma 2, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, lettere a) e b), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso.

2. Possono partecipare al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) sono idonei al servizio militare incondizionato o sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 2, lettera e);

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno «nella media» o giudizio corrispondente;

3) non hanno riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

4) non sono stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;

5) non sono stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;

b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla lettera a):

1) hanno compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;

2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso.

Art. 686

Prove concorsuali

1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 684, sono costituiti da:

a) una prova di efficienza fisica;

b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;

c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 685, sono costituiti da:

a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;

b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto.



Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei *test*, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

4. La successione, le modalità e i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabiliti nei relativi bandi di concorso.

Art. 687

Commissione d'esame

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 684, è composta da:

- a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
- c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
- d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto al voto.

2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 684 è rilevante, la commissione di cui al comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.

Art. 688

Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione di cui all'articolo 687, assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a trenta trentesimi.

2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che è stato giudicato idoneo alla visita medica e agli accertamenti attitudinali nonché alla prova di efficienza fisica è ammesso a sostenere la prova orale.

3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. È idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi.

4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso.

5. A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere.

6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

7. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 684 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.



Art. 689

Prova facoltativa

1. Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l' idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all' articolo 686, è sottoposto all'esame delle lingue estere prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta e una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti.
2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all' articolo 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa.
3. La commissione assegna sia per la prova scritta sia per quella orale un punto di merito espresso in trentesimi. L' idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l' idoneità alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegua l' idoneità in entrambe le prove ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.

CAPO V

SERGENTI E SOVRINTENDENTI

Art. 690

Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti

1. Il reclutamento nei ruoli sergenti e sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni.
2. I concorsi interni sono riservati:
 - a) nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale di ciascun ruolo;
 - b) nel limite minimo del 30 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado.

Art. 691


Alimentazione dei ruoli dei sergenti

1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è tratto mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale.
2. Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi. Con decreto ministeriale sono, altresì, definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria. I posti di cui all' articolo 690, comma 2, lettera a), eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) del medesimo articolo e viceversa.

Art. 692

Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti

1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell' articolo 690, comma 2, lettera a), è bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso di aggiornamento e formazione professionale, previsto dall' articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale.
2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell' articolo 690, comma 2, lettera b), è previsto un concorso per titoli ed esame scritto, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall' articolo 776.
3. L'esame scritto di cui al comma 2, consiste in risposte a un questionario articolato su



- domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti.
4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali.
5. Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto a uno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2.
6. È ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
- a) è idoneo al servizio militare incondizionato o è giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio dei relativi corsi;
 - b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;
 - c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
 - d) non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, né è sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
 - e) non è stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore.
7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

CAPO VI

ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI

Art. 693

Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri

1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
2. È ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:
- a) è idoneo al servizio militare incondizionato o è giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;
 - b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;
 - c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - d) non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, o è sospeso dal servizio o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
 - e) non è stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere.
3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età.
4. Le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso.
5. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che può essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi.
6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della



commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata.

7. È dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
- c) non supera gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;
- d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
- e) si trova nelle condizioni previste dal regolamento.

8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione.

10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento.

Art. 694

Commissione d'esame

1. La commissione giudicatrice degli esami per il reclutamento degli ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti è composta da:

- a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- b) il Comandante del Reggimento Corazzieri;
- c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;
- d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto di voto.

Art. 695

Nomina a vice brigadiere

1. Coloro che al termine del corso di cui all'articolo 693, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti di cui all'articolo 693, comma 2.


Art. 696

Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri

1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 685, comma 2.

2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.



4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.
5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 693, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

CAPO VII
RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI

SEZIONE I
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

Art. 697
Requisiti

1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:
 - a) età non superiore a venticinque anni;
 - b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 698

Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 699

Incentivi per il reclutamento volontario

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

SEZIONE II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE


Art. 700
Requisiti

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
 - b) età non superiore ai trent'anni compiuti.
2. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 701

Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1^a classe o di aviere scelto.



SEZIONE III
NORME COMUNI AL RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA
PREFISSATA

Art. 702

Riservatari

1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di:

- a) diplomati presso le scuole militari;
- b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano;
- c) assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;
- d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;
- e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;
- f) figli di militari deceduti in servizio.

Art. 703

Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate:

- a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
- b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
- c) Polizia di Stato: 45 per cento;
- d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
- e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
- f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.

2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale.

3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalità attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

SEZIONE IV
VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 704

Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente

1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa.

2. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.



Art. 705

Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:

- a) nei limiti delle vacanze organiche;
- b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di stato maggiore;
- c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 635, a eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.

**CAPO VIII
CARABINIERI**

Art. 706

Alimentazione del ruolo

1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'articolo 708.

2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate, nonché nelle Forze di polizia, anche a ordinamento civile.

Art. 707

Requisiti speciali

1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;
- b) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 708

Bandi di arruolamento

1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 706, possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.

Art. 709

Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri

1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all'articolo 783, nel limite della vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al



servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti nonché ai fratelli, se unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

CAPO IX

ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

Art. 710

Ammissione alle scuole militari

1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico.
2. Il Ministro della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresì, il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'articolo 714.

Art. 711


Requisiti per l'ammissione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 714 possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che:
 - a) al momento dell'incorporazione hanno compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°;
 - b) sono in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;
 - c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
 - d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica quali allievi delle scuole militari.

Art. 712

Svolgimento del concorso

1. I candidati risultati idonei alla visita medica sono sottoposti a un accertamento psico-fisico consistente nello svolgimento di un colloquio psico-attitudinale e in una prova di educazione fisica, secondo le modalità e i programmi fissati con disposizione ministeriale. L'accertamento psico-fisico si conclude con voto unico.
2. I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al comma 1 sono ammessi a sostenere una prova di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e secondo anno del liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo.
3. La prova di cultura generale può anche consistere in *test* a risposta multipla.
4. La prova di cultura generale non si intende superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.
5. Le commissioni esaminatrici per le prove e gli accertamenti di cui al presente articolo sono nominate dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.



Art. 713

Graduatorie di merito

1. Gli idonei sono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti riportati nell'accertamento psico-fisico e nella prova orale di cultura generale.
2. A parità di punti hanno la precedenza nell'ordine:
 - a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
 - b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
 - c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno acquistato il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato;
 - d) i candidati che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;
 - e) i più giovani di età.
3. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50 per cento è riservato ai candidati idonei che sono orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

Art. 714

Allievi stranieri


1. È consentita l'ammissione alle scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dall'articolo 711, lettera b).

**TITOLO III
FORMAZIONE****CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 715

Formazione

1. La formazione è il complesso delle attività di addestramento, istruzione, educazione, didattiche e culturali per conferire al militare le necessarie competenze e capacità tecnico-professionali.
2. La formazione iniziale o di base è il complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare.
3. La formazione successiva o permanente è il complesso delle attività formative di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento, svolte al fine di preparare i militari in specifici settori di impiego o di mantenere a un alto livello di efficienza operativa la preparazione e la cultura tecnico-professionale.



Art. 716

Personale femminile in formazione

1. Al personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, nonché al personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, si applica l'articolo 1494.
2. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.

Art. 717

Corsi di formazione militare

1. Il regolamento disciplina i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, nonché le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione.

Art. 718

Ammissione ai corsi di militari stranieri

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi.
2. Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi e il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma 1, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.

CAPO II

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE


SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 719

Formazione universitaria degli ufficiali

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono definiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie e istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in servizio ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore



richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, hanno superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la Scuola ufficiali carabinieri o la Scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalità di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio.

Art. 720

Formazione degli ufficiali dei ruoli normali

1. I vincitori dei concorsi per il reclutamento ordinario degli ufficiali dei ruoli normali sono ammessi nelle accademie militari, in qualità di allievi ufficiali, per svolgere il previsto ciclo formativo.
2. Coloro che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo presso le accademie militari sono nominati sottotenenti e immessi nei rispettivi ruoli normali.
3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali dei corpi sanitari, secondo quanto stabilito nel regolamento.

Art. 721

Prosecuzione degli studi universitari

1. Se il personale militare che frequenta i corsi di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, previsti dagli ordinamenti didattici e definiti dalle università d'intesa con le accademie militari e gli altri istituti militari d'istruzione superiore, non consegue il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che hanno attivato corsi corrispondenti.

Art. 722


Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta:
 - a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
 - b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a un anno, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. L'anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.
3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Art. 723

Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi.
2. L'anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata in base alla media del punteggio



- ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:
- a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
 - b) se già ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;
 - c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo;
 - d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.
4. I corsi applicativi per gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 736.

Art. 724

Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni.
2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.
3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:
 - a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;
 - b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;
 - c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.
4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.
5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma.
6. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di dodici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.
7. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.
8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 738.


SEZIONE II

UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO

Art. 725

Corso di applicazione

1. Per i sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.
2. I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità



attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

Art. 726

Mancato superamento del corso di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti di cui all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.
3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata.

Art. 727

Mancato transito nei ruoli speciali

1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo:
 - a) sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta;
 - b) possono essere trasferiti, a domanda o d'autorità, ad altra arma o corpo, sempre in funzione delle esigenze di Forza armata.

SEZIONE III

UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

Art. 728

Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali subalterni è rideterminata secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.
3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.
4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno già ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, gli ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati



ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.

Art. 729

Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali

1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto.

2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali è stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente al compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.

Art. 730

Mancato transito nei ruoli speciali

1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

SEZIONE IV


UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 731

Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.

2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il



- diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento.
 4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.
 5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
 6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
 7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.

Art. 732

Mancato completamento degli iter formativi

1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria d'avanzamento:
 - a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;
 - b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 724, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
 - c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi dell'articolo 731, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado.
3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.
4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli,



gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 733

Mancato transito nei ruoli speciali

1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

SEZIONE V

UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 734

Corso di applicazione

1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.

2. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

Art. 735

Mancato superamento dei corsi di applicazione

1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:

a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;

b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

Art. 736

Corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale

1. I sottotenenti del ruolo speciale sono ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

2. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso applicativo con ritardo, se lo superano, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

3. I sottotenenti del ruolo speciale che non superino il corso applicativo:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

b) se provenienti dagli ufficiali ausiliari, sono collocati in congedo.



Art. 737

Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico-logistico

1. I tenenti del ruolo tecnico-logistico sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.

Art. 738

Obblighi di servizio

1. Gli allievi dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente sono vincolati a una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare.

2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo speciale, se non già in servizio permanente, e quelli nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione ai corsi, sono vincolati a una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo sono vincolati a una nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare.

3. I vincitori dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico, se non già in servizio permanente, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.

CAPO III

UFFICIALI AUSILIARI

SEZIONE I

UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

Art. 739

Corsi di formazione

1. La durata dei corsi di formazione per gli ufficiali in ferma prefissata è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

2. Le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione e i relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale.

3. I vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata sono ammessi ai corsi di formazione nella qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata.

4. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.

Art. 740

Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado


1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:

a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è il diploma di laurea;

c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.

2. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.



Art. 741

Mancato superamento degli esami di fine corso

1. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.
2. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. A essi si applica l'articolo 742, comma 2.

Art. 742

Dimissioni dai corsi

1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare.
2. Gli allievi comunque dimessi dal corso:
 - a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
 - b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.

SEZIONE II

UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

Art. 743

Corsi di pilotaggio e di navigatore

1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con il grado di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.
2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.
3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.

Art. 744


Nomina

1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente e grado corrispondente di complemento.

Art. 745

Obblighi di servizio

1. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.
2. Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.



Art. 746

Mancato superamento del corso

1. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente e gradi corrispondenti di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, conseguono la nomina a pilota militare o a navigatore militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente o corrispondente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio e dei corsi di navigatori.

Art. 747

Dimissioni dal corso

1. Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 748

Reimpiego del personale che non supera il corso o ne è dimesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 743, comma 3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare o di navigatore militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e, se hanno precedenti obblighi di servizio, completano la relativa ferma.

2. A eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al comma 1 possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, a uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.


3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Art. 749

Ammissione ai corsi di pilotaggio e di navigatore degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri

1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di navigatore o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi a una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.



SEZIONE III
UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 750

Corsi di formazione

1. I corsi di formazione per gli allievi ufficiali di complemento sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all' articolo 1929, comma 2.
2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento è stabilita con decreto del Ministro della difesa.
3. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la Scuola ufficiali carabinieri.

CAPO IV
FORMAZIONE SUPERIORE DEGLI UFFICIALI

SEZIONE I
CORSI DI STATO MAGGIORE

Art. 751

Corso superiore di stato maggiore interforze

1. Presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze è svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.
2. Il superamento del corso di cui al comma 1 è valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali.
3. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di ammissione al corso degli ufficiali del predetto Corpo.
4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1.

Art. 752


Ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze

1. I maggiori e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze, sulla base della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 751, comma 4, ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto di cui all'articolo 755.
2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria è sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.

Art. 753

Corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici

1. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze secondo le procedure previste dall'articolo 751.



Art. 754

Corsi di stato maggiore

1. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore.
2. Nel regolamento sono disciplinati i corsi di formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalità in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze;
 - b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali sono state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;
 - c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 719, e delle modalità di valutazione degli ufficiali frequentatori;
 - d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia;
 - e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi;
 - f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalità di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dal presente codice.
3. Analoghi corsi sono previsti per gli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

SEZIONE II

CORSO D'ISTITUTO PER UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 755

Corso d'istituto

1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2.

SEZIONE III

MEDICI MILITARI

Art. 756

Formazione specifica in medicina generale

1. Il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, è collocato, compatibilmente



con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 757

Formazione specialistica

1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare.

2. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanità militare.

3. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale è tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Art. 758

Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione

1. Gli ufficiali medici in servizio permanente delle Forze armate che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilità di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico.

2. Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere, su proposta della Direzione generale per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.

CAPO V

MARESCIALLI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE


Art. 759

Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità

1. All'atto dell'arruolamento gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi.

2. Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono.

3. Per i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di



specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.

Art. 760

Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.
2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.
3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.
4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.
5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.

Art. 761

Speciali obblighi di servizio

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
2. Ai fini della nomina in servizio permanente del personale di cui al comma 1, è necessario il giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la nomina ha luogo prima o dopo il termine del corso.

Art. 762

Stato giuridico degli allievi marescialli

1. Il personale dei ruoli sergenti e volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, se perde la qualità di allievo, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualità di



allievo perché vincitore di concorso, se perde la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; se perde detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito

2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.

Art. 763

Cause di proscioglimento

1. Le cause di proscioglimento dalla ferma, conseguenti a provvedimenti di rinvio o dimissione dai corsi, sono disciplinate nel regolamento.

Art. 764

Equipollenza dei titoli conseguiti

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, l'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dai volontari e dai sottufficiali, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.

CAPO VI ISPETTORI

Art. 765

Formazione iniziale

1. Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi di formazione iniziale.

2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale.

3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza del corso annuale.

4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'articolo 696.

Art. 766


Svolgimento del corso biennale

1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno.

2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.

3. I provenienti dai civili, se non intendono ripetere il corso ma desiderano continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario sono prosciolti dalla ferma contratta.

4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.



Art. 767

Svolgimento del corso annuale

1. Il corso annuale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.

Art. 768

Stato giuridico dei frequentatori

1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:
 - a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
 - b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
 - c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
 - d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

Art. 769

Ferma quadriennale

1. Gli allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro.

Art. 770


Dimissioni dai corsi

1. Sono dimessi dai corsi i frequentatori che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento.
2. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai commi precedenti sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.

Art. 771

Nomina a maresciallo

1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 766 e 767, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatorie di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.
2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 766, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla



data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.

3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 767, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' articolo 766, concluso nell'anno.

Art. 772

Sospensione dalla nomina a maresciallo

1. La nomina a maresciallo è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
- b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
- c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
- d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

CAPO VII

SERGENTI

Art. 773

Corso di aggiornamento e formazione professionale

1. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi.

2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.

Art. 774

Stato giuridico degli allievi sergenti

1. Il personale del ruolo volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, se perde la qualità di allievo, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, se perde la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; se perde detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito.

CAPO VIII


SOVRINTENDENTI

Art. 775

Corso di aggiornamento e formazione professionale

1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale.

2. Il bando per il concorso di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) indica, altresì, le materie professionali e i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale.



3. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di aggiornamento e formazione professionale ha termine anteriormente al corso di qualificazione di cui all'articolo 776.

Art. 776

Corso di qualificazione

1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera b) frequentano un corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi. Il superamento del corso, mediante idoneità, è condizione per la nomina a vicebrigadiere.
2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, nonché la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata.

Art. 777

Stato giuridico dei frequentatori

1. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri e quelle contenute nel regolamento.

Art. 778

Dimissioni dai corsi

1. È dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:
 - a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi;
 - b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
 - c) non supera gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso di qualificazione;
 - d) non supera gli esami finali del corso di aggiornamento e formazione professionale;
 - e) è stato per qualsiasi motivo assente per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
 - f) si trova nelle condizioni previste dal regolamento.
2. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla presente sezione sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.

Art. 779

Nomina nel grado

1. Coloro i quali, ai sensi delle disposizioni della presente sezione, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età.

Art. 780

Sospensione dalla nomina a vice brigadiere

1. La nomina a vice brigadiere è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
 - b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.



CAPO IX
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

Art. 781

Formazione dei volontari in ferma prefissata

1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza.
2. In tema di licenza ordinaria ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste all'articolo 592 del regolamento.

Art. 782

Speciali obblighi di servizio per i volontari

1. All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i volontari devono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione; tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente.

CAPO X
CARABINIERI

Art. 783

Formazione dei carabinieri

1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale.

Art. 784


Ferma quadriennale degli allievi carabinieri

1. Gli allievi carabinieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro.

Art. 785

Sospensione dalla nomina a carabiniere

1. La nomina a carabiniere è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
 - b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.



CAPO XI
ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

Art. 786

Corsi di studio

1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono di ordine classico e scientifico.
2. I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico.
3. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o il tutore si impegna ad accettare la normativa concernente la frequenza della scuola militare.

Art. 787

Retta annuale e spese di cancelleria

1. La misura della retta annuale è stabilita, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. È accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra o equiparati e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa del servizio.
3. È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerienze di famiglia:
 - a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
 - b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
 - c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
4. È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui all'articolo 713, solo se hanno superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi.
5. Uguale beneficio è concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, solo se hanno riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.
6. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerienze diverse, l'una per benemerienza di famiglia e l'altra per merito personale.
7. Il beneficio della gratuità o semi gratuità per benemerienze di famiglia non è accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso negli esami.
8. Il genitore o il tutore si impegna al pagamento della retta annuale, delle spese complementari e di tutte quelle di cui l'allievo risulti debitore verso l'amministrazione della scuola.

Art. 788

Ferma speciale volontaria

1. Gli allievi, dal compimento del 15° anno di età e sino alla maggiore età, sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potestà, e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento volontario cessano di appartenere all'istituto militare.
3. Gli allievi in ferma speciale volontaria non possono essere impiegati in attività operative.
4. Rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per i reati militari commessi dagli allievi.



5. Il genitore o il tutore dell'allievo minorenni, ovvero l'allievo maggiorenne, possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma.

6. Agli allievi delle scuole militari è corrisposta una paga netta giornaliera determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 789

Cause di rinvio dalle scuole militari

1. Sono causa di rinvio dalle scuole militari:

- a) l'aver riportato un voto insufficiente in attitudine militare;
- b) l'aver ripetuto più di un anno durante l'intera permanenza nella scuola;
- c) le altre ipotesi disciplinate dal regolamento.

2. Gli allievi delle scuole militari sono giudicati annualmente in relazione all'idoneità alla vita militare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, attraverso l'attribuzione di un voto in attitudine militare.

TITOLO IV

RUOLI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

NORME GENERALI SUI RUOLI

Art. 790

Ruoli

1. Tutti i militari, a eccezione di quelli in congedo assoluto, sono inquadrati in distinti ruoli, all'interno dei quali sono inseriti nell'ordine determinato dall'anzianità assoluta e dall'anzianità relativa.

2. Per ciascuna Forza armata o Corpo armato sono definiti i ruoli che raggruppano i singoli appartenenti.

Art. 791

Ruoli degli ufficiali in congedo

1. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

Art. 792

Organici

1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice le dotazioni organiche.

2. L'organico è il numero massimo complessivo di personale appartenente al medesimo ruolo.


Art. 793

Iscrizione in ruolo

1. Per il personale ufficiali, sottufficiali e graduati, l'iscrizione in ruolo si ha con l'atto di nomina nel grado o negli altri casi stabiliti dal presente codice.

2. Per i militari di truppa l'iscrizione in ruolo si ha:

- a) con l'atto di arruolamento, per coloro che sono obbligati al servizio militare;
- b) con l'atto di incorporazione per il personale volontario.



Art. 794

Cancellazione dai ruoli

1. La cancellazione dai ruoli si ha esclusivamente nei casi determinati dal presente codice.
2. La cancellazione dai ruoli è causa di perdita del grado come previsto dall'articolo 861.

Art. 795

Riammissione in ruolo

1. Il militare che ha cessato di essere iscritto nei ruoli e che è riammesso nei ruoli stessi subisce, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.
2. Il presente codice contempla i casi per i quali non si fa luogo alla detrazione di anzianità per la riammissione in ruolo.

Art. 796

Transito tra ruoli

1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice.
2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianità assoluta e dell'anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice.
3. Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.

Art. 797

Trasferimento tra ruoli

1. Il trasferimento da ruolo a ruolo è previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non è previsto il trasferimento da ruolo a ruolo.
2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento.
3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.


SEZIONE II

NORME GENERALI SUGLI ORGANICI

Art. 798

Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissata a 190.000 unità.
2. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nell'articolo seguente, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.



Art. 799

Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:
 - a) ufficiali:
 - 1) 12.050 dell'Esercito italiano;
 - 2) 4.500 della Marina militare;
 - 3) 5.700 dell'Aeronautica militare;
 - b) sottufficiali:
 - 1) 24.091 dell'Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;
 - 2) 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;
 - 3) 26.280 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;
 - c) volontari:
 - 1) 75.859 dell'Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;
 - 2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;
 - 3) 12.020 dell'Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:
 - a) Esercito italiano: 112.000 unità;
 - b) Marina militare: 34.000 unità;
 - c) Aeronautica militare: 44.000 unità.

Art. 800


Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri

1. La consistenza complessiva degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico è di 3.797 unità.
2. La consistenza organica del ruolo ispettori è fissata in 29.531 unità, di cui 13.500 marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza.
3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti è fissata nel numero massimo di 20.000 unità.
4. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri è costituita da 61.450 unità.
5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri è prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo.

Art. 801

Ufficiali in soprannumero agli organici

1. Gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi.
2. Sono considerati in soprannumero agli organici anche gli ufficiali che sono distaccati presso Forze di polizia a ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre amministrazioni dello Stato, nonché gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all'articolo 162 del regolamento.
3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali, di cui ai commi 1 e 2, ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste ai predetti commi alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza



del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli.

5. È considerato in soprannumero all'organico del rispettivo grado l'ufficiale generale cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Art. 802

Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente codice e i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, possono essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli degli ufficiali delle Forze armate, al fine di adeguarne le disponibilità alle effettive esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico.

2. Relativamente al Corpo delle capitanerie di Porto, i decreti ministeriali sono adottati d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 803

Organici stabiliti con legge di bilancio

1. È determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:

- a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
- b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri.

CAPO II

RUOLI D'ONORE

Art. 804

Iscrizione nei ruoli d'onore

1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:


a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali è stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo 1898;

c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.



Art. 805

Iscrizione di graduati e militari di truppa

1. I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che hanno conseguito la nomina di cui all'articolo 1318, possono, a domanda, essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza.

Art. 806

Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile

1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente.

2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 807

Personale al quale è riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra

1. I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.

**CAPO III
ESERCITO ITALIANO**

Art. 808

Militari dell'Esercito italiano

1. Appartengono all'Esercito italiano i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.

2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Esercito italiano possono essere ripartiti in armi e specialità.

Art. 809

Ruoli del personale in servizio permanente

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
- ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
 - ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
 - ruolo normale del Corpo degli ingegneri;
 - ruolo normale del Corpo sanitario;
 - ruolo normale del Corpo di commissariato;
 - ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
 - ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
 - ruolo speciale del Corpo sanitario;
 - ruolo speciale del Corpo di commissariato.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
- ruolo dei marescialli;
 - ruolo dei musicisti;
 - ruolo dei sergenti.



3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano.

Art. 810

Organici dei generali e dei colonnelli

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

- a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 24;
- b) generali di divisione e corrispondenti: 54;
- c) generali di brigata e corrispondenti: 165;
- d) colonnelli: 1.025.

CAPO IV

MARINA MILITARE

SEZIONE I

RUOLI E ORGANICI

Art. 811

Militari della Marina militare

1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo i militari della Marina militare possono essere ripartiti in specialità.
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 812

Ruoli del personale in servizio permanente

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
 - b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
 - c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
 - d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
 - e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
 - f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
 - g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
 - h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
 - i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
 - l) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
 - m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;
 - n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo dei marescialli;
 - b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto;
 - c) ruolo dei musicisti;
 - d) ruolo dei sergenti;
 - e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.



Art. 813

Organici degli ammiragli e dei capitani di vascello

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:

- a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 12;
- b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 29;
- c) contrammiragli e corrispondenti: 76;
- d) capitani di vascello: 537.

SEZIONE II

ORGANICI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 814

Organici degli ufficiali e dei sottufficiali

1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale.
2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo è di 2.000 unità, di cui 600 primi marescialli.
3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo è di 2.100 unità.

Art. 815

Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto

1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono così determinate:
 - a) 3.500 in servizio permanente;
 - b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.

CAPO V

AERONAUTICA MILITARE

Art. 816

Militari dell'Aeronautica militare

1. Appartengono all'Aeronautica militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti in specialità.

Art. 817

Ruoli del personale in servizio permanente

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
 - c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
 - d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
 - f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
 - g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
 - h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
 - i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - l) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.



2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo dei marescialli;
 - b) ruolo dei musicisti;
 - c) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica militare.

Art. 818

Disposizioni speciali per alcuni ruoli

1. Le speciali funzioni degli ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare e le disposizioni particolari riguardanti la specialità di navigatore militare degli ufficiali dei ruoli naviganti sono riportate nel regolamento.

Art. 819

Organici dei generali e dei colonnelli

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
 - a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 12;
 - b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 23;
 - c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 68;
 - d) colonnelli: 513.

CAPO VI

ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I

RUOLI

Art. 820

Militari dell'Arma dei carabinieri

1. Appartengono all'Arma dei carabinieri i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Arma dei carabinieri possono essere ripartiti in specialità.

Art. 821

Ruoli del personale in servizio permanente

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo normale;
 - b) ruolo speciale;
 - c) ruolo tecnico-logistico.
2. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente è articolato nei seguenti comparti e specialità:
 - a) comparto amministrativo: specialità amministrazione, specialità commissariato;
 - b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialità investigazioni scientifiche, specialità telematica, specialità genio, specialità psicologia;
 - c) comparto sanitario: specialità sanità (medicina/farmacia), specialità veterinaria.
3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo degli ispettori;
 - b) ruolo dei musicisti;
 - c) ruolo dei sovrintendenti.
4. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli appuntati e carabinieri.



Art. 822

Modifiche al ruolo tecnico-logistico

1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo tecnico-logistico, possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialità, al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.

**SEZIONE II
ORGANICI**

Art. 823

Organici dei generali e dei colonnelli

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

- generali di corpo d'armata: 10;
- generali di divisione: 21;
- generali di brigata: 64;
- colonnelli: 386.

Art. 824

Organici del ruolo dei sovrintendenti

1. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.

**SEZIONE III
FORZA EXTRAORGANICA**

Art. 825

Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, è fissato il contingente del personale appartenente all'Arma dei carabinieri assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 10, comma 11-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.


Art. 826

Contingente per la tutela del lavoro

1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:

- colonnelli: 1;
- tenenti colonnelli/maggiori: 4;
- capitani: 1;
- ispettori: 170;
- sovrintendenti: 159;
- appuntati e carabinieri: 168.

2. Il contingente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze di cui al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unità, di cui 81 sono distaccate per lo svolgimento dell'attività di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.



Art. 827

Contingente per la tutela del patrimonio culturale

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:
- generali di brigata: 1;
 - colonnelli: 1;
 - tenenti colonnelli: 2;
 - ufficiali inferiori: 21;
 - marescialli nei vari gradi: 18;
 - brigadieri nei vari gradi: 24;
 - appuntati e carabinieri: 21.
2. Le disponibilità di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 828

Contingente per la tutela dell'ambiente

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. Il predetto contingente è così determinato:
- generali di brigata: 1;
 - colonnelli: 1;
 - tenenti colonnelli: 1;
 - maggiori: 1;
 - capitani: 3;
 - ufficiali subalterni: 25;
 - ispettori: 139;
 - sovrintendenti: 39;
 - appuntati e carabinieri: 39.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.

Art. 829


Contingente per la tutela della salute

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 96 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente è così determinato:
- ufficiali inferiori: 20;
 - ispettori: 76.
2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà al versamento dei relativi oneri sociali.

Art. 830

Contingente per la Banca d'Italia

1. È costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente è così determinato:
- colonnelli: 1;



- b) tenenti colonnelli e maggiori: 3;
 - c) ufficiali inferiori: 3;
 - d) ispettori: 232;
 - e) sovrintendenti: 91;
 - f) appuntati e carabinieri: 1.670.
2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente.
3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.

CAPO VII

TRANSITO TRA RUOLI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE


SEZIONE I

UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 831

Concorsi per i ruoli normali

1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:
- a) un'età non superiore a 41 anni;
 - b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
 - c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».
3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.
4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:
- a) un'età non superiore a 41 anni;
 - b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
 - c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
 - d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».
6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.



Art. 832

Transito per perdita di requisiti specifici

1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute.
2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonché per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto è adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Aeronautica militare fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, se conservano l'idoneità al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Aeronautica militare con il grado e l'anzianità posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado.

Art. 833

Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta e assumono, se più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianità di nomina a ufficiale.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base all'articolo 797, commi 2 e 3.
4. Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751.
5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritrasferire nel ruolo normale né di partecipare al Corso di stato maggiore.
6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1058. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.

Art. 834

Disposizioni comuni

1. Salvo diversa disposizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, comma 1, se nei ruoli di transito non vi sono posti disponibili, l'ufficiale è trasferito in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
2. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.



SEZIONE II
UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 835

Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, hanno:

- a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
- b) età non superiore a trentotto anni;
- c) conseguito il diploma di laurea;
- d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di «eccellente».

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui è bandito il concorso;
- b) in possesso di diploma di laurea;
- c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.

Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836.


6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

Art. 836

Transito dal ruolo normale al ruolo speciale

1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale, conservando l'anzianità assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità. Tale facoltà resta salva se, entro la predetta data, l'ufficiale è stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda.

2. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al corso d'istituto.



CAPO VIII
COMPITI DEL PERSONALE MILITARE

SEZIONE I
**PERSONALE DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E
DELL'AERONAUTICA MILITARE**

Art. 837

Generali, colonnelli e gradi corrispondenti

1. Le competenze attribuite ai generali e ai colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono individuate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 838

Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

- a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;
- b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
- c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;
- d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
- e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

Art. 839

Appartenenti al ruolo dei marescialli

1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:

- a) sono di norma preposti a unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici;
- b) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;
- c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.

2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i primi marescialli:

- a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
- b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.

3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del



codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

4. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.

Art. 840

Appartenenti al ruolo dei sergenti

1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e mezzi.

2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Art. 841

Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente

1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.

2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Art. 842

Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

1. I volontari in ferma prefissata sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita.


2. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento.

3. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

Art. 843

Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa

1. Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.



SEZIONE II
PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 844

Generali di corpo d'armata

1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata:

a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonché quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;

b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attività istituzionali siano costantemente orientate a efficacia, efficienza ed economicità;

c) vigilano mediante attività ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze e attribuiscono ai comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilità di specifici progetti e gestioni.

2. Nel settore della disciplina di stato i generali di corpo d'armata:

a) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti;

b) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti hanno disposto l'inchiesta di cui alla lettera a).

Art. 845

Generali di divisione, di brigata e colonnelli

1. Gli Ufficiali con i gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonché quelle stabilite dal Comandante generale.

2. Gli stessi, in particolare:

a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali;

b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;

c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.

Art. 846

Ufficiali sino al grado di tenente colonnello

1. I tenenti colonnelli, i maggiori e gli ufficiali inferiori hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti.

2. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinarie poste alle loro dipendenze;

b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare la funzionalità del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;



c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;

d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

Art. 847

Ufficiali del ruolo tecnico-logistico

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.

Art. 848

Appartenenti al ruolo degli ispettori

1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.

2. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

3. I marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo.

4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilità e impegno operativo fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 849

Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, il comando di piccole unità nonché incarichi operativi di più elevato impegno.



Art. 850

Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri

1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione a una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

**TITOLO V
STATO GIURIDICO E IMPIEGO****CAPO I
IL GRADO****SEZIONE I
ATTRIBUZIONE E REVOCA DEL GRADO**

Art. 851

Grado dei militari

1. Il grado è indipendente dall'impiego.
2. Il grado si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel presente codice.
3. Non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.

Art. 852

Conferimento del grado

1. Il grado è conferito con atto di nomina o con atto di promozione.
2. Il grado iniziale è conferito:
 - a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica;
 - b) per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con decreto ministeriale;
 - c) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;
 - d) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.

Art. 853

Revoca del grado


1. Il grado è soggetto a revoca se il militare al quale è stato conferito non presta giuramento di fedeltà, prima di assumere servizio.
2. La revoca ha effetto dalla data di decorrenza della nomina nel grado.

**SEZIONE II
ANZIANITÀ DI GRADO**

Art. 854

Anzianità

1. L'anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento.
2. L'anzianità di grado è assoluta e relativa ed è determinata secondo le disposizioni del presente codice.



Art. 855

Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie

1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.

Art. 856

Anzianità assoluta

1. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice.
2. L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto.

Art. 857

Anzianità relativa

1. L'anzianità relativa è l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
2. L'anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.

Art. 858


Detrazioni di anzianità

1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
 - a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
 - b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
 - c) sospensione disciplinare dall'impiego;
 - d) aspettativa per motivi privati.
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
 - a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
 - b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
 - c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d'anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 859.

Art. 859

Calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali

1. La detrazione di anzianità per gli ufficiali consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 858.



2. L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

Art. 860

Rettifiche di anzianità

1. Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

SEZIONE III
PERDITA DEL GRADO

Art. 861

Cause di perdita del grado

1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) dimissioni d'autorità;
 - c) cancellazione dai ruoli;
 - d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare;
 - e) condanna penale.
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.
3. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado.

Art. 862


Dimissioni volontarie

1. L'ufficiale ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l'ufficiale raggiunge l'età per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in detto ruolo.
3. L'ufficiale in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non è collocato nel congedo assoluto.
4. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.
5. L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.
6. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero è dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.

Art. 863

Dimissioni d'autorità

1. Le dimissioni d'autorità sono determinate dalle seguenti cause:
 - a) interdizione giudiziale;
 - b) inabilitazione civile;
 - c) amministrazione di sostegno;
 - d) irreperibilità accertata;
 - e) sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva.
2. Le dimissioni d'autorità sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della



Corte militare d'appello:

- a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione;
- b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, se il militare è prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, è ricoverato, a causa di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, è ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, è ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 c.p., la decisione è presa quando il militare ne è dimesso.

Art. 864

Cancellazione dai ruoli

1. La cancellazione dai ruoli è determinata dalle seguenti cause:
 - a) perdita della cittadinanza;
 - b) assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile;
 - c) assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
 - d) assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri.
2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione di servizio si perfeziona con l'incorporazione a seguito di immissione nel nuovo ruolo.

Art. 865

Rimozione per motivi disciplinari

1. La perdita del grado per rimozione è sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.

Art. 866

Condanna penale

1. La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale.
2. I casi in base ai quali la condanna penale comporti l'applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune.

Art. 867

Provvedimenti di perdita del grado

1. Il provvedimento è disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo.
2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 421 del codice civile.
3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all'articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso.
5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
 - a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi



dell'articolo 919, comma 1;

b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2.

6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.

SEZIONE IV REINTEGRAZIONE NEL GRADO

Art. 868

Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado

1. Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, può essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento.

3. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato è iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.

Art. 869

Reintegrazione d'ufficio

1. La reintegrazione nel grado è disposta d'ufficio se vengono meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza.

2. La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui cessa l'assunzione di servizio nel grado inferiore.

Art. 870

Reintegrazione a domanda

1. La reintegrazione nel grado è disposta a domanda se vengono meno le cause che hanno determinato:

a) l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione civile o l'amministrazione di sostegno;

b) l'irreperibilità accertata;

c) la perdita della cittadinanza;

d) l'assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile.


Art. 871

Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione

1. La reintegrazione nel grado per il militare che ne è stato rimosso per motivi disciplinari è disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello.

2. La reintegrazione è disposta se il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che ha conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.

3. Se la perdita del grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non è prima intervenuta sentenza di riabilitazione.



Art. 872

Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna

1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso per condanna penale è disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello.
2. La reintegrazione è disposta se il militare ottiene la riabilitazione a norma delle legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare.
3. Se la reintegrazione richiesta a seguito di perdita del grado per condanna è respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda è ammesso dopo cinque anni dalla data di decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegue una ricompensa al valor militare.

Art. 873

Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione

1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso in applicazione di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione è disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello.
2. La reintegrazione è disposta se la misura di sicurezza o la misura di prevenzione è revocata o cessa di essere eseguita e il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data di revoca o di cessazione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, consegue una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che consegue più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.
3. Il militare sottoposto a misura di prevenzione deve, inoltre, ottenere la riabilitazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

CAPO II

POSIZIONI DI STATO GIURIDICO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 874

Categorie di stato giuridico

1. In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in:
 - a) militari in servizio permanente;
 - b) militari in servizio temporaneo;
 - c) militari in congedo.
2. Tutti i militari sono collocati all'interno di una delle predette categorie in distinti ruoli.

Art. 875


Posizione di stato in servizio permanente

1. I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni:
 - a) servizio permanente effettivo;
 - b) servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali;
 - c) sospesi dall'impiego;
 - d) in aspettativa.

Art. 876

Categorie di personale in servizio permanente

1. Possono appartenere al servizio permanente solo i militari delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di cui all'articolo 627.



Art. 877

Posizione di stato in servizio temporaneo

1. I militari in servizio temporaneo si trovano in una delle seguenti posizioni:
 - a) in servizio attivo alle armi;
 - b) sospesi dal servizio.

Art. 878

Categorie di personale in servizio temporaneo

1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:
 - a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
 - b) carabinieri effettivi in ferma;
 - c) allievi delle scuole militari;
 - d) allievi marescialli;
 - e) allievi ufficiali;
 - f) marescialli in ferma;
 - g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
 - h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
 - i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento.
2. I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.
3. Il rapporto di servizio temporaneo può essere sospeso, interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di questo codice.

Art. 879


Posizione di stato nel congedo

1. Il militare in congedo può trovarsi:
 - a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio;
 - b) sospeso dalle funzioni del grado.
2. L'ufficiale, per giustificati motivi dell'amministrazione, può essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura più di quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non può eccedere la durata di giorni sessanta.

Art. 880

Categorie di personale in congedo

1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:
 - a) ausiliaria;
 - b) complemento;
 - c) congedo illimitato;
 - d) riserva;
 - e) riserva di complemento;
 - f) congedo assoluto.
2. L'ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.
3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa che cessano dal servizio temporaneo.
5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.
6. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.



Art. 881

Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali

1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.
2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2215.
3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.
4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.
5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici previsti in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo di cui all'articolo 1904.

**SEZIONE II
SERVIZIO PERMANENTE**

Art. 882


Servizio permanente effettivo

1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare idoneo al servizio incondizionato.
2. È idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni psico-fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo per i militari della Marina militare.
3. Per i militari dei ruoli naviganti la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.
4. L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dal regolamento.

Art. 883

Servizio permanente a disposizione

1. La posizione di "a disposizione" è quella del tenente colonnello e del colonnello e gradi corrispondenti idoneo al servizio incondizionato che continua a essere provvisto di rapporto di impiego.
2. L'ufficiale in servizio permanente a disposizione può essere impiegato negli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione di stato.



Art. 884

Aspettativa

1. L'aspettativa è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice.
2. L'aspettativa può conseguire a:
 - a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'articolo 621;
 - b) infermità temporanee;
 - c) motivi privati;
 - d) riduzione dei quadri;
 - e) elezione in cariche politiche e amministrative;
 - f) prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente – civile o militare – dello Stato;
 - g) ammissione a un dottorato di ricerca;
 - h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;
 - i) applicazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché del decreto interministeriale di cui all'articolo 930.
3. L'aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.

Art. 885

Sospensione dall'impiego

1. Il militare può essere sospeso dall'impiego per motivi penali, disciplinari o precauzionali.
2. La sospensione dall'impiego come pena militare accessoria è disciplinata dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace.
3. La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono disciplinate dal presente codice.

**SEZIONE III
CONGEDO**

Art. 886

Ausiliaria

1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
2. Il transito nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.

Art. 887

Riserva

1. La categoria della riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o transitano dalla categoria dell'ausiliaria.
2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Art. 888

Complemento

1. La categoria del complemento comprende:
 - a) gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in tale categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro;
 - b) gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati provenienti dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice;



- c) gli ufficiali che assolvono l'obbligo di leva.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato.

Art. 889

Congedo illimitato

1. Il personale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio:
- a) in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;
- b) in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell'articolo 1929, comma 2.

Art. 890

Riserva di complemento

1. La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie.
2. Il presente codice disciplina i casi e le modalità che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento.
3. L'ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.

SEZIONE IV

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

Art. 891

Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri

1. Il personale militare può con decreto ministeriale, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti od organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Con la stessa procedura, l'incarico può essere rinnovato alla scadenza del termine o revocato prima di detta scadenza.
2. Per quanto non diversamente disposto dal presente codice, al personale militare impiegato presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

CAPO III

RAPPORTO DI IMPIEGO


SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 892

Accesso al servizio permanente

1. Si accede al servizio permanente a seguito di:
- a) superamento di apposito concorso e successiva nomina diretta;
- b) superamento di apposito corso di formazione iniziale e successiva nomina nel grado;
- c) ammissione, al termine di un prestabilito periodo di ferma volontaria.



Art. 893

Dell'impiego

1. Il militare in servizio permanente è fornito di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio della professione di militare.
2. Il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice.

Art. 894

Incompatibilità professionali

1. La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
2. È altresì incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

Art. 895

Attività extraprofessionali sempre consentite

1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
 - a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) la partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.

Art. 896

Attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento

1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
4. È fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 897


Docenza universitaria

1. È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 898

Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale

1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità cessi, il militare decade dall'impiego.
3. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.



4. Il militare che decade dall'impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo è collocato nella riserva. Se il servizio è inferiore a detto limite:

a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'età;

b) il sottufficiale è collocato nel complemento;

c) il graduato è collocato sempre nella riserva.

5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.

Art. 899

Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Al personale militare continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. I posti resisi vacanti nell'Arma dei carabinieri a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 825, sono considerati disponibili per nuove nomine; la restituzione all'Arma dei carabinieri avviene, se necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

SEZIONE II

SERVIZIO PERMANENTE A DISPOSIZIONE

Art. 900

Collocamento nel servizio permanente a disposizione

1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di "a disposizione" dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d'età per il collocamento in congedo.

2. L'ufficiale collocato "a disposizione" permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d'età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo in servizio permanente.

SEZIONE III

ASPETTATIVA

Art. 901

Motivi privati

1. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell'interessato.

2. L'aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno.


3. La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di richiamo anticipato in servizio. Il militare è richiamato in servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.

5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.



Art. 902

Stato di prigionia o di disperso

1. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a) è disposta di diritto.
2. L'aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l'ha determinata.
3. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1:
 - a) compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio;
 - b) è computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.

Art. 903

Elezioni in cariche politiche

1. I militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d'ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
3. Il periodo di aspettativa in questione è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
4. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti. Della stessa le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti provvedimenti.

Art. 904


Elezioni in cariche amministrative

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 903, l'aspettativa per le cariche elettive amministrative è disposta, a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 905

Infermità temporanea

1. L'aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d'autorità.
2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
4. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 912.
5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell'articolo 929.
6. Il militare in aspettativa per infermità, che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.



Art. 906

Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli

1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall'articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;

b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 907

Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri

1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

Art. 908

Ipotesi speciale di riduzione dei quadri

1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 906 si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.

Art. 909

Norme comuni alla riduzione dei quadri

1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:

a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprono la carica di:

a) Capo di stato maggiore della difesa;

b) Capo di stato maggiore di Forza armata;


c) Segretario generale del Ministero della difesa;

d) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

3. Se nel frattempo non sono stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri cessano dal servizio permanente.

4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono



chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.

5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.

8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

Art. 910

Servizio all'estero del coniuge

1. Il militare, il cui coniuge – dipendente civile o militare della pubblica amministrazione – presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se l'amministrazione non ritiene di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o se non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

2. L'aspettativa, concessa sulla base del comma 1, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

3. Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1 non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

5. Se l'aspettativa si protrae oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il militare che cessa dall'aspettativa occupa - se non vi sono vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

Art. 911

Dottorato di ricerca

1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Se, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di impiego con l'amministrazione cessa per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del primo periodo.



Art. 912

Durata dell'aspettativa

1. L'aspettativa, a eccezione di quella per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti, per servizio all'estero del coniuge e per dottorato di ricerca con assegni, non può superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
2. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il militare può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti.

Art. 913

Norme comuni in materia di aspettativa

1. L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale.
2. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa.
3. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura.
4. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
5. Allo scadere dell'aspettativa il militare è richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione.

SEZIONE IV

SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO

Art. 914

Sospensione a seguito di condanna penale

1. La sospensione dall'impiego è applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.

Art. 915


Sospensione precauzionale obbligatoria

1. La sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:
 - a) il fermo o l'arresto;
 - b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
 - c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
 - d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.
2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall'articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

Art. 916

Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale

1. La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.



Art. 917

Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare

1. La sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
2. La sospensione precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare, ma la stessa è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato il provvedimento di sospensione.

Art. 918

Revoca della sospensione

1. La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti:
 - a) se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso;
 - b) in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
 - c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale;
 - d) se il militare è stato assolto all'esito di giudizio penale di revisione.
2. Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 919


Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa

1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.
2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale.
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
 - a) sospende l'imputato dal servizio ai sensi dell'articolo 917;
 - b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393.

Art. 920

Norme comuni in materia di sospensione precauzionale

1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
2. La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.



Art. 921

Ricostruzione di carriera e rimborso spese

1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Dall'importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce:
 - a) l'assegno alimentare corrisposto;
 - b) ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attività svolte grazie alla sospensione dal servizio;
 - c) il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul rapporto di servizio, ancorché tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state dichiarate estinte;
 - d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta;
 - e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare;
 - f) nella sola ipotesi prevista dall'articolo 918, comma 1, lettera b), il periodo di tempo corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio.
3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del proscioglimento.

Art. 922

Norma di rinvio


1. Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste dalle seguenti norme:
 - a) articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
 - b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

SEZIONE V
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE

Art. 923

Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego

1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:
 - a) età;
 - b) infermità;
 - c) non idoneità alle funzioni del grado;
 - d) scarso rendimento;
 - e) domanda;
 - f) d'autorità;
 - g) applicazione delle norme sulla formazione;
 - h) transito nell'impiego civile;
 - i) perdita del grado;
 - l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
 - m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622.
2. La cessazione dal servizio permanente d'autorità e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto ministeriale, salvo



quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento è adottato con determinazione ministeriale.

5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.

Art. 924

Raggiungimento dei limiti d'età

1. I militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
2. Il militare che ha raggiunto i limiti d'età indicati dal presente codice, in relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo.
3. Il militare può essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l'idoneità al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto.

Art. 925

Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Esercito italiano

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'Arma trasporti e materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.

Art. 926

Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.



Art. 927

Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Aeronautica militare

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) 65 anni: generale di squadra e generale di divisione del ruolo normale delle armi; generale ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; generale ispettore capo e generale ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

b) 63 anni: generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale; generale di brigata del ruolo normale delle armi; generale ispettore del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

c) 61 anni: generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale; colonnello del ruolo normale delle armi; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.

Art. 928

Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) generale di corpo d'armata: 65 anni;

b) generale di divisione: 65 anni;

c) generale di brigata: 63 anni;

d) colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni.

Art. 929

Infermità

1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;

b) non ha riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;

c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.

2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Art. 930

Transito nell'impiego civile

1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.



Art. 931

Non idoneità alle funzioni del grado

1. Il militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato:
 - a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
 - b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende il militare. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione al militare di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.
4. Nei confronti del militare proposto per la cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non ha più luogo se è adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.
5. Il militare non idoneo alle funzioni del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.

Art. 932

Scarso rendimento

1. Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione è adottata a seguito di:
 - a) ammonizione all'interessato;
 - b) parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione all'interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.

Art. 933

Cessazione a domanda

1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli speciali obblighi di servizio sono individuati dalle particolari disposizioni contenute nei titoli II, III e V del presente libro.
4. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, se ha prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste il grado di colonnello o corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
5. Il sottufficiale e l'appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio



effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, è collocato nella riserva.

6. Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento a seconda dell'età e della categoria di appartenenza.

7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6, l'amministrazione ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Tale facoltà per gli ufficiali deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo.

Art. 934

Cessazione d'autorità

1. L'ufficiale può essere collocato, d'autorità, in ausiliaria o nella riserva.

2. L'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;

b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.

Art. 935

Applicazione delle norme sulla formazione

1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di:

a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta;

b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale;

c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali.

CAPO IV

SERVIZIO TEMPORANEO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 936

Obblighi di servizio

1. I militari in servizio temporaneo sono vincolati a prestare servizio per un periodo determinato. Tale periodo di tempo è definito da ferma disposta all'inizio del servizio o da rafferma disposta in prosecuzione di una precedente ferma.

2. Le ferme e le rafferme sono previste dal presente codice.

3. Se non è diversamente disposto, al personale militare in servizio temporaneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico.



**SEZIONE II
UFFICIALI****Art. 937***Ufficiali ausiliari*

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:
 - a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^a nomina;
 - b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
 - c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
 - d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.

Art. 938*Cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari*

1. Gli ufficiali ausiliari sono collocati in congedo, oltre che per le cause previste per gli ufficiali in servizio permanente:
 - a) alla scadenza della ferma;
 - b) prima della scadenza:
 - 1) a domanda;
 - 2) d'autorità, per motivi disciplinari;
 - 3) per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. Le ipotesi di cessazione anticipata dalla ferma o dalla rafferma, a domanda o d'autorità, sono disciplinate agli articoli seguenti.

Art. 939*Ufficiali in ferma prefissata*

1. Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.
2. Agli ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.

Art. 940*Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata*

1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
 - a) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa;
 - b) trattenuti in servizio sino a un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.



Art. 941

Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 933, l'amministrazione può rinviare il collocamento in congedo, sino a un massimo di 6 mesi, degli ufficiali in ferma prefissata che hanno presentato apposita domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, esclusivamente per una delle seguenti cause:

- a) per speciali esigenze di impiego;
- b) per la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
- c) per concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio nazionale;
- d) per impiego a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

Art. 942

Cessazione d'autorità per ufficiali in ferma prefissata

1. Gli ufficiali in ferma prefissata, posti in congedo d'autorità per motivi disciplinari, sono collocati nella riserva di complemento.

Art. 943

Ufficiali piloti e navigatori di complemento

1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono vincolati a una ferma di dodici anni che decorre dalla data di inizio del prescritto corso di formazione.
2. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, sono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo delle armi dell'Aeronautica militare, mantenendo la ferma precedentemente contratta.
3. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

Art. 944

Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento

1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Art. 945

Cessazione d'autorità per ufficiali piloti e navigatori di complemento

1. Nel caso di cessazione d'autorità per motivi disciplinari, all'ufficiale pilota o navigatore di complemento non è corrisposto il premio di fine ferma di cui all'articolo 1797, salvo che, su proposta della competente commissione ordinaria di avanzamento, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.



SEZIONE III
SOTTUFFICIALI

Art. 946

Cause di cessazione dalla ferma

1. Il sottufficiale cessa dalla ferma anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per i sottufficiali in servizio permanente, per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

Art. 947

Collocamento in congedo

1. Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 946, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

SEZIONE IV

PERSONALE IN FERMA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 948

Ammissione in servizio permanente

1. Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di corpo.

2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i marescialli che hanno un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.

3. La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.

Art. 949

Non ammissione nel servizio permanente

1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento, integrata da tre appuntati da lui designati, se l'interessato è carabiniere in ferma.

2. I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.


Art. 950

Prolungamento della ferma

1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.

2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:

a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa;



b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi oltre la data in cui è definito il procedimento stesso.

3. Il militare che ha riacquisitato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si è concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.

5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non ha riacquisitato l'idoneità fisica incondizionata o che è riconosciuto temporaneamente non idoneo, è collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

Art. 951

Cause di cessazione dalla ferma

1. L'appartenente al ruolo appuntati e carabinieri cessa dalla ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

2. Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono le norme sulla cessazione dalla ferma previste per i sottufficiali, di cui alla precedente sezione III.

Art. 952

Collocamento in congedo

1. L'appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 951, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.

2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

3. I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

SEZIONE V

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

Art. 953

Ammissione alla ferma volontaria

1. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.


Art. 954

Rafferme dei volontari

1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.



Art. 955

Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio

1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.

Art. 956

Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma

1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:
 - a) alla scadenza del termine della ferma;
 - b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

Art. 957

Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma

1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, nei seguenti casi:
 - a) domanda presentata dall'interessato;
 - b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
 - e) motivi disciplinari;
 - f) scarso rendimento di cui all'articolo 960.
2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.
3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.

Art. 958

Proscioglimento a domanda

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 933, la domanda di proscioglimento può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:
 - a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese od organizzazioni private;
 - b) gravi motivi familiari; in ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
 - 1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
 - 2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto



l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.

2. La domanda di proscioglimento presentata dall'interessato è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego.

3. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.

Art. 959

Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni

1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, sono prosciolti dalla ferma se le predette ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. Sono, altresì, collocati in congedo illimitato, i volontari che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, i quali, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato:

a) non presentano domanda per permanere in servizio fino al termine della ferma, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario;

b) non presentano domanda di permanere in servizio, se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Art. 960

Proscioglimento per scarso rendimento

1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato ha conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale.

2. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.

SEZIONE VI

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Art. 961

Riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri

1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dal codice, i marescialli dei carabinieri e i carabinieri effettivi in congedo che non hanno superato il trentacinquesimo anno di età, che ne sono ritenuti meritevoli e sono in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali per il reclutamento nei rispettivi ruoli.

2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.

3. I riammessi devono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.



Art. 962

Riammissione dei volontari alla ferma prefissata

1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualità di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche e se non sono scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta.
2. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma

CAPO V

SPECIALI OBBLIGHI DI SERVIZIO

SEZIONE I

UFFICIALI MEDICI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 963

Disposizioni generali

1. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e agli ufficiali del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso facoltà universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti.

Art. 964

Ammissione ai corsi di specializzazione

1. Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

Art. 965

Proroga della durata dei corsi

1. L'ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e l'ufficiale del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri al quale è stata concessa la proroga prevista dall'articolo 758, è vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga ottenuto.


SEZIONE II

PILOTI

Art. 966

Ufficiali piloti

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.
2. Gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, che acquisiscono la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero, assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di ammissione ai relativi corsi.



Art. 967

Sottufficiali piloti

1. I sottufficiali, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o navigatore militare o di pilota di elicottero, sono vincolati, all'atto dell'ammissione, a una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.
2. I sottufficiali che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o l'attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
3. I sottufficiali che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o l'attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

SEZIONE III

PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO

Art. 968

Abilitazione

1. Gli ufficiali e i sottufficiali, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.
2. L'abilitazione è di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 969

Ufficiali

1. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.

Art. 970

Ulteriori ferme per il personale militare

1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 969 e degli articoli 971 e 972, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.



SEZIONE IV
CORSI DI PARTICOLARE LIVELLO TECNICO

Art. 971

Ufficiali

1. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale di cui al comma 1.

Art. 972

Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

Art. 973

Personale dell'Arma dei carabinieri

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino a un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto del Ministro della difesa.
2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.

Art. 974

Sergenti e volontari in servizio permanente

1. All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i sergenti e i volontari in servizio permanente sono vincolati a una ferma della durata di cinque anni, decorrente dalla conseguita specializzazione.

SEZIONE V
INCARICHI IN CAMPO INTERNAZIONALE

Art. 975

Ufficiali

1. Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.



CAPO VI
PRIMA ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 976

Nozione

1. Al termine della fase di formazione l'amministrazione stabilisce, secondo l'ordine della graduatoria di merito, la prima assegnazione di sede di servizio per il militare.
2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorità o a domanda.
3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.

Art. 977

Divieto di prima assegnazione e trasferimento discriminatori

1. Nei confronti dei militari, in sede di prima assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, si applica l'articolo 1468.

SEZIONE II
PRIMA ASSEGNAZIONE

Art. 978

Incentivi per il reclutamento alpino

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico.

Art. 979

Impiego dei marescialli dei carabinieri

1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiere almeno 2 anni di servizio.

SEZIONE III
TRASFERIMENTI PARTICOLARI

Art. 980

Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza

1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza sono disciplinati dall'articolo 1480.

Art. 981

Normativa applicabile

1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:
 - a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
 - b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
 - c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
 - e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.



2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
- a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
 - b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
 - c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
 - d) articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
 - e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

CAPO VII PERSONALE IN CONGEDO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 982

Obblighi

1. Il militare in congedo se si trova in servizio temporaneo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili.
2. Il militare in congedo è in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

Art. 983

Militare permanentemente inabile al servizio

1. Il militare in congedo che, prima dei limiti di età stabiliti o della scadenza fissata dall'articolo 992, comma 2, lettera b), è riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo assoluto.

Art. 984

Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali

1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro corpo, quando è in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda.
2. Il trasferimento al Corpo sanitario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi.
3. L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; nei trasferimenti da un'arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.
4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.
5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'articolo 1001.



Art. 985

Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari

1. Il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o a un servizio e da un servizio a un'arma o ad altro servizio, se è riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio e se è in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio.
2. Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità il sottufficiale e il volontario in congedo della Marina militare, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Aeronautica militare.

**SEZIONE II
RICHIAMI IN SERVIZIO**

Art. 986

Tipologia dei richiami in servizio

1. Il militare in congedo può essere richiamato in servizio:
 - a) d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
 - b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
 - c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.
2. Il richiamo d'autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa.
3. Il richiamo a domanda:
 - a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale;
 - b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il militare in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.

Art. 987


Ufficiali delle forze di completamento

1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:
 - a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
 - b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.

Art. 988

Richiami in servizio nelle forze di completamento

1. In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 1929, comma 2, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonché la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore



a un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, né ai fini della partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e a quelli per l'accesso al servizio permanente.

4. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

Art. 989

Personale assistente di volo

1. Gli assistenti di volo, militarizzati ai sensi dell'articolo 21, sono considerati in congedo richiamati in servizio.

Art. 990

Conservazione del posto di lavoro

1. Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

2. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice.

3. Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

4. Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione.

5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.

6. Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.

7. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.

8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.



9. La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo è esercitata dagli ispettori del lavoro.

Art. 991

Mantenimento dell'assistenza sanitaria

1. Ai familiari dei lavoratori richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura del servizio sanitario nazionale al momento della chiamata o del richiamo alle armi, secondo le disposizioni vigenti.

2. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.

SEZIONE III
AUSILIARIA

Art. 992

Collocamento in ausiliaria

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.

2. Il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.

4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

Art. 993

Richiami in servizio


1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa è disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.

3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.

4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione.

5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.



Art. 994

Obblighi del militare in ausiliaria

1. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

Art. 995

Cessazione dell'ausiliaria

1. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l'impiego, ovvero revoca l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.
2. L'amministrazione che impiega il personale può variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale è nuovamente collocato in ausiliaria e a esso si applica il disposto di cui al comma 1.
3. Al termine del periodo indicato il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.
4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.
5. L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente a esprimere il giudizio sull'avanzamento.

Art. 996

Transito in ausiliaria dalla riserva

1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

**SEZIONE IV
COMPLEMENTO**

Art. 997

Obblighi

1. L'ufficiale e il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
 - a) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
 - b) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;
 - c) rispondere alle chiamate di controllo.

Art. 998

Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace

1. I limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti:
 - a) Esercito italiano:
 - 1) primo maresciallo: 50 anni;
 - 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni;
 - 3) appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni;
 - b) Marina militare:



- 1) appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni;
 - 2) appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni;
- c) Aeronautica militare:
- 1) appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall'articolo 1003;
 - 2) appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni;
 - 3) appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni;
- d) Arma dei carabinieri:
- 1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni;
 - 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni;
 - 3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.

Art. 999

Chiamate collettive in servizio

1. Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge e i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Art. 1000

Cessazione dell'appartenenza al complemento

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

- a) Esercito italiano:
 - 1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: subalterni: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
 - 2) Arma trasporti e materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;
- b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;
- c) Aeronautica militare:
 - 1) ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
 - 2) tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;
- d) Arma dei carabinieri: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.

2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1001, comma 2.

3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, è riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.

4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

5. L'ufficiale o il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Art. 1001

Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare

1. L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, se è possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile.

2. L'ufficiale che all'età anzidetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonché l'ufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'articolo 1000;



raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo.

3. All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi, nonché all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo delle armi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.

Art. 1002

Reiscrizione nella categoria del complemento

1. L'ufficiale collocato nella riserva di complemento, perché riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento, può, a domanda o d'autorità, essere reiscritto nella categoria di complemento, se riacquista l'idoneità prevista per detta categoria e non ha raggiunto il limite di età stabiliti dall'articolo 1000.

Art. 1003

Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare

1. Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacità l'attitudine e l'attività svolta nella vita civile.

2. Il sottufficiale, però, che all'età predetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti fino all'età di quarantacinque anni, nonché il sottufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione ministeriale, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantesimo anno; raggiunta tale età, il sottufficiale è trasferito in altro ruolo con le modalità innanzi indicate e con le stesse modalità sono trasferiti in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonché il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.

Art. 1004

Nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri

1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

3. La nomina a vice brigadiere di complemento e a maresciallo di complemento è conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente agli appuntati scelti e ai brigadieri capo, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

Art. 1005

Ufficiali in ferma biennale

1. L'ammissione degli ufficiali di complemento di prima nomina alla ferma biennale può avvenire esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929, comma 2.

2. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento delle Forze armate possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina a ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi a una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.



3. L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina a ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
4. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058.
5. La commissione è istituita, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
6. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.
7. L'ufficiale che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquisito la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
8. Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina.
9. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al comma 1 è fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio.
10. Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, e, nei concorsi a nomina diretta a ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.
11. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo.

SEZIONE V CONGEDO ILLIMITATO

Art. 1006


Militari di truppa

1. I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni del presente codice e del regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
2. I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 889.
3. I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.
4. I militari di truppa richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.

Art. 1007

Cessazione dal congedo illimitato

1. I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:
 - a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età;
 - b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.



**SEZIONE VI
RISERVA**

Art. 1008

Collocamento nella riserva

1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:
 - a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
 - b) se chiede di cessare a domanda ai sensi 909, comma 4.
2. Nei casi di cui al comma 1 il militare è collocato direttamente nella categoria della riserva.

Art. 1009

Permanenza nella riserva

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
 - a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
 - b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.
2. Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

**SEZIONE VII
RISERVA DI COMPLEMENTO**

Art. 1010

Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento


1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
 - a) 65 anni se ufficiale superiore;
 - b) 62 anni se ufficiale inferiore.

**SEZIONE VIII
CHIAMATE DI CONTROLLO**

Art. 1011

Obbligo di risposta alle chiamate di controllo

1. Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo e gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, a esclusione di quelli in congedo assoluto, devono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono; all'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorità militare la propria residenza e notificarne poi qualsiasi cambiamento.
2. I predetti militari rispondono alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorità militari per il controllo della forza in congedo.
3. Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo.
4. I militari in congedo devono presentarsi all'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorità militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata.
5. Gli stessi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono esonerati da qualsiasi obbligo di servizio, nello stesso giorno di presentazione.



Art. 1012

Mancata presentazione alla chiamata di controllo

1. I militari in congedo e gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri senza richiamo, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza e abitazione, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare dalla quale dipendono, con la sanzione amministrativa da euro 2,58 a euro 193,67.
2. Non si fa luogo alla richiesta, se il contravventore paga, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione.
3. La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia del fatto che costituisce infrazione amministrativa.
4. In tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione, totale o parziale, la misura della sanzione amministrativa stabilita nel comma 1 può essere aumentata fino a euro 619,74 e non può essere inferiore a euro 6,19.
5. Per quanto disposto dal presente articolo, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

SEZIONE IX

REINSERIMENTO DEL PERSONALE IN CONGEDO NEL MONDO DEL LAVORO

Art. 1013

Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi

1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese.
2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuano i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.
5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.

Art. 1014

Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.

